

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

44° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 MAGGIO 1990

Presidenza del Presidente MORA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato» (2229), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 2, 5, 7 e *passim*

BUSSETI (DC) 5

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 2, 8

MARGHERITI (PCI) 6

«Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero» (2243), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . 9, 10, 11

CASCIA (PCI) 9, 11

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 10

SANTINI (PSI) 10

I lavori hanno inizio alle ore 15,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato» (2229),
approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo, onorevoli senatori, la discussione rinviata nella seduta di ieri.

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso all'unanimità parere favorevole sul disegno di legge. La 1^a Commissione raccomanda altresì di riformulare l'articolo 3, che disciplina lo sviluppo della carriera dei soggetti facenti parte del Corpo forestale, onde evitare di dar luogo a disparità di trattamento ai danni degli appartenenti al Corpo di polizia, cui sono parificati gli appartenenti al Corpo forestale.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo, come ha già avuto modo di dichiarare alla Camera dei deputati, è in condizioni di garantire che l'articolo 3 del provvedimento in discussione non darà luogo ad alcuna disparità di trattamento a danno degli appartenenti al Corpo di polizia.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Devo dire che ho attentamente studiato la questione e che sono arrivato alla conclusione che la normativa contenuta nell'articolo 3 è in linea con il processo di omogeneizzazione iniziato con la legge n. 53 del 1989 ed attua tra Corpo forestale dello Stato e Polizia di Stato, a parità di anzianità e qualifica, parità di trattamento economico. Considero pertanto superata l'osservazione della 1^a Commissione.

Desidero, inoltre, far presente che la Commissione bilancio ha comunicato di non opporsi all'ulteriore *iter* del testo approvato dalla Camera dei deputati, mentre ha espresso parere contrario sull'emendamento dei senatori Cascia ed altri.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parità di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera.

2. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia nonchè le relative modalità di accertamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Nei bandi di concorsi pubblici per l'assunzione di personale nel Corpo forestale dello Stato non possono essere in ogni caso previste prove ergometriche.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, saranno stabiliti i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411.

È approvato.

Art. 2.

1. Il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato è stabilito dalla tabella A allegata alla presente legge che sostituisce la tabella VI annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301. La copertura dei 1.800 posti risultanti in aumento rispetto alla precedente dotazione organica viene effettuata per contingenti, rispettivamente, di 400 unità alla data del 1° luglio 1990 e di 350 unità al 1° dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993. Per la copertura del primo contingente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad avvalersi della graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1988, della cui pubblicazione è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale, n. 46, del 20 giugno 1989. Ai fini delle promozioni, i posti d'organico vacanti al 1° luglio 1990 si intendono disponibili al 30 giugno 1990.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA A
(prevista dall'articolo 2, comma 1)

RUOLO DEI SOTTUFFICIALI E DELLE GUARDIE DEL CORPO FORESTALE
DELLO STATO - PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA

	1° luglio 1990	1° dicembre 1990	1° dicembre 1991	1° dicembre 1992	1° dicembre 1993
Maresciallo maggiore (a) ...	539	562	586	611	633
Maresciallo	1.952	2.064	2.175	2.286	2.397
Brigadiere					
Vice Brigadiere					
Appuntato scelto	3.950	4.165	4.380	4.594	4.811
Appuntato					
Guardia scelta					
Guardia-Allievo guardia					
Totale ...	6.441	6.791	7.141	7.491	7.841

(a) di cui rispettivamente 249, 263, 276, 290 e 303 con qualifica di « scelto » ai sensi degli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 2, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

È approvato.

Art. 3.

1. Il grado di maresciallo capo e maresciallo ordinario del Corpo forestale dello Stato sono sostituiti dall'unica qualifica di maresciallo.

2. Il personale che, alla data del 30 giugno 1990, riveste il grado di maresciallo ordinario o di maresciallo capo è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di maresciallo con anzianità decorrente dalla data di promozione a maresciallo ordinario.

3. I richiami al grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo contenuti nelle disposizioni anteriormente vigenti si intendono riferiti alla qualifica di maresciallo.

4. La qualifica di maresciallo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i brigadieri con cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

5. La nomina a vice brigadiere si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorso interno per esame teorico pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale. Al concorso sono ammessi le guardie e le guardie scelte, gli appuntati e gli appuntati scelti del Corpo forestale dello Stato che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso;

b) mediante corso concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, di cui il 30 per cento riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando riveste la qualifica di appuntato scelto del Corpo forestale dello Stato e il rimanente 20 per cento riservato al personale che alla stessa data riveste la qualifica di appuntato del Corpo forestale dello Stato da almeno 2 anni. L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, nonché la determinazione della prova di esame e delle modalità di svolgimento di questa e la composizione della commissione, i programmi, la durata e le modalità di svolgimento del corso e quelli di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. La nomina a vice brigadiere è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso tenendo conto che il personale con la qualifica di appuntato scelto precede, a parità di punteggio, il personale con la qualifica di appuntato.

6. I vincitori del concorso di cui al comma 5, lettera a) precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b).

7. Per la copertura dei posti disponibili a vice brigadiere nel 1990 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad avvalersi della graduatoria degli idonei del 34° corso allievi sottufficiali.

8. Ai concorsi alla qualifica funzionale iniziale di ufficiale forestale, sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso ed in possesso dei requisiti prescritti dal bando stesso. I posti riservati che non vengono coperti sono conferiti agli altri concorrenti risultati idonei.

BUSSETI. Anch'io ho esaminato il problema di una possibile disparità di trattamento rispetto ad altri Corpi dello Stato, ed ho constatato che il processo di omogeneizzazione, iniziato con la legge n. 53 del 1989, è rispettato alla perfezione anche nel disegno di legge in discussione. Voterò pertanto con tranquillità a favore dell'articolo 3.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poiché nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

1. Al personale del Corpo forestale dello Stato si applica la normativa di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

2. Al personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato non si applicano l'istituto della ferma e rafferma e la legge 31 maggio 1975, n. 205.

A questo articolo i senatori Cascia, Margheriti, Lops, Casadei Lucchi, Scivoletto, hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

«Il personale dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnato alla Direzione generale per l'economia montana e le foreste per far fronte alle esigenze funzionali delle divisioni XIV e XV istituite con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 è inquadrato, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo del Corpo forestale dello Stato, anche in soprannumero temporaneo, conservando la qualifica e l'anzianità di carriera acquisite. Il periodo di servizio prestato nei predetti uffici della struttura centrale del Corpo Forestale dello Stato è riconosciuto, con decorrenza dalla data della assegnazione, agli impiegati in servizio o collocati in pensione, anche agli effetti della indennità prevista dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 337 e successive modificazioni».

MARGHERITI. Nella seduta di ieri pomeriggio abbiamo chiarito la nostra posizione in merito al presente disegno di legge ed anche le motivazioni dell'emendamento da noi presentato.

Abbiamo detto che sarebbe stato preferibile affrontare la questione dell'ampliamento degli organici nell'ambito della più complessiva riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riforma più volte annunciata dal Governo che non ha però presentato ancora una sua proposta di legge in Parlamento.

Avvertiamo la necessità e l'urgenza di una riforma soprattutto in relazione alle accresciute funzioni del Corpo forestale e all'emergenza di salvaguardare le foreste non solo dagli incendi, che richiedono maggiore vigilanza ed una ulteriore capacità professionale di tutti gli appartenenti al Corpo.

Non si può infatti non riconoscere lo stato di preoccupante inadeguatezza del personale, soprattutto sul piano numerico, cui è difficile attualmente chiedere di più di quanto non riesca concretamente a fare, anche se ciò è dovuto, a nostro avviso, ad una sua presenza negli uffici che ci sembra sproporzionata rispetto al personale del Corpo forestale che opera sul territorio. Mi auguro, signor Sottosegretario, che questa situazione non si ripeta con le nuove dotazioni organiche; bisogna lavorare nelle foreste, non dentro gli uffici.

La situazione attuale non ci consente di rinviare una sia pur parziale soluzione del problema all'approvazione della riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche perchè i tempi necessari non sono quantificabili. Siamo, pertanto, d'accordo sull'urgenza dell'approvazione del disegno di legge in esame, ritenendo che non dia vita a disparità di trattamento di carattere economico a danno degli appartenenti al Corpo di polizia nel nostro paese, anche se vorremmo un'assicurazione completa, un impegno da parte del Governo che ha la responsabilità di non aver ancora presentato una sua proposta di legge, nonostante le ripetute dichiarazioni sulla necessità e l'urgenza di accelerare i tempi della riforma. Solo questa iniziativa del Governo potrebbe dare il via ad un lavoro concreto che interessi anche eventuali iniziative parlamentari.

All'articolo 4 abbiamo presentato un emendamento, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere negativo. Poichè stiamo esaminando il provvedimento in sede deliberante, il parere della Commissione bilancio è vincolante e quindi se noi volessimo insistere nella nostra proposta di modifica dovremmo chiedere la rimessione in Aula del provvedimento. Siamo invece convinti che l'esame in sede deliberante sia uno strumento utile per avviare quanto prima a soluzione un problema che si trascina dal luglio 1977, quando venne emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 617, il quale, all'articolo 5 attribuiva alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste le sopresse Direzioni generali della bonifica e della colonizzazione e dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali.

Il trasferimento, che comprendeva anche gli uffici delle direzioni sopresse, determinò la costituzione delle divisioni XIV e XV del Ministero, in aggiunta alle tredici esistenti. Ciò avvenne senza che fosse predisposto il passaggio di ruolo del personale assegnato a tali divisioni. Per questo riteniamo che nell'ambito di un consistente aumento dell'organico del Corpo forestale dello Stato sarebbe apparso più opportuno e corretto dare una soluzione complessiva e conclusiva ad una questione rimasta aperta per così lungo tempo.

La Commissione bilancio, come dicevo, ci ha fatto conoscere il suo parere negativo per mancanza di copertura finanziaria e noi non possiamo che prenderne atto. Ritiriamo pertanto il nostro emendamento perchè vogliamo che l'esame del disegno di legge continui in Commissione in sede deliberante, in modo da giungere al più presto ad un'approvazione definitiva. Prendiamo altresì atto delle dichiarazioni rese ieri dal sottosegretario Cimino, il quale riconoscendo la fondatezza del problema da noi posto ne ha auspicato la soluzione nel quadro della prossima riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ciò ad ulteriore riprova che il problema sollevato dal nostro emendamento è reale. Speriamo che l'impegno annunciato dal Sottosegretario sia fatto proprio anche dagli altri Gruppi parlamentari. Nel frattempo, per non allungare l'iter del provvedimento, ritiriamo il nostro emendamento e dichiariamo fin d'ora l'astensione dal voto del Gruppo comunista sul disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1990, 30 miliardi per l'anno 1991 e 40 miliardi per l'anno 1992, ivi comprese le spese per l'acquisto di beni e servizi pari a lire 5.815.454.000 per l'anno 1990, a lire 6.758.298.000 per l'anno 1991 ed a lire 5.403.225.000 per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.

Prima di passare al voto sul disegno di legge nel suo complesso, desidero fare una breve riflessione. Avendo anch'io presentato una proposta di riforma del Corpo forestale dello Stato, auspico che la promessa più volte fatta dal Governo di presentare una riforma possa avverarsi nel più breve tempo, affinché la Commissione sia chiamata a pronunciarsi su un argomento piuttosto rilevante. Credo anch'io che in quella sede l'esigenza prospettata dall'emendamento testè ritirato dai colleghi comunisti potrà trovare soddisfacente soluzione.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, desidero ringraziare la Commissione a nome del Governo. Un ringraziamento particolare va ai colleghi del Gruppo comunista, i quali con grande sensibilità hanno avvertito l'esigenza di privilegiare l'approvazione del provvedimento, tenuto conto dell'urgenza e della necessità dei problemi che riguardano il settore della forestazione. Giustamente il senatore Margheriti richiamava un problema quale quello dell'utilizzazione del personale del Corpo. Pur non essendo questa la sede per un esame compiuto del problema, desidero però dare atto della veridicità di quanto sostenuto dal senatore Margheriti. Gli appartenenti a questo Corpo devono stare nelle foreste e non negli uffici e il loro compito deve essere non solo di sorveglianza ma anche di potenziamento e miglioramento delle aree forestali. Riconfermo quanto già detto ieri, vale a dire che il problema posto dall'emendamento probabilmente potrà essere affrontato con la riforma del Corpo forestale dello Stato.

Da ultimo, desidero ringraziare il Presidente per il lavoro svolto in qualità di relatore del provvedimento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero» (2243), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero», già approvato dalla Camera dei deputati e sul quale riferirò io stesso alla Commissione.

Il disegno di legge presentato dal ministro Mannino alla Camera dei deputati - che lo ha approvato con alcuni emendamenti trasmettendolo a questo ramo del Parlamento - prevede nel suo articolo unico l'aggiornamento del piano di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge; aggiornamento nel quale devono essere indicati obiettivi e strumenti operativi (comma 1 e 2).

È previsto inoltre (comma 3) che i piani specifici di intervento per il risanamento e la ristrutturazione di imprese o singoli rami aziendali indichino anche le modalità di realizzazione di attività alternative o integrative. Gli interventi della RIBS devono esaurirsi nel periodo massimo di 5 anni dall'erogazione del finanziamento alla società interessata. Per le necessità finanziarie derivanti dagli interventi della RIBS si utilizzano le disponibilità del Fondo di cui alla legge n. 546 del 1983, risultanti dall'entrata in vigore della nuova legge. La durata del Fondo corrisponde a quella degli interventi suddetti.

Il comma 5 dell'articolo unico in esame autorizza la RIBS a promuovere - nell'ambito degli interventi previsti dalla legge n. 700 del 1983 ed «in attuazione degli indirizzi contenuti nell'aggiornamento del piano di cui al comma 1» - una società per attivare presso l'ex zuccherificio di Comacchio (Ferrara) la produzione di sughi di barbabietole destinati alla produzione sperimentale di bioetanolo per carburanti o per altri composti ossigenati. La RIBS è anche autorizzata ad erogare alla società contributi in conto capitale necessari per la realizzazione del programma (nei limiti di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 come stabilito al comma 6).

A mio avviso, il riferimento all'attuazione degli indirizzi contenuti nell'aggiornamento del piano dovrebbe essere tolto; mi soffermerò comunque su questo problema in sede di esame dell'articolo unico.

Concludo, onorevoli senatori, avvertendo che dobbiamo formalmente sollecitare l'espressione del previsto parere alla Commissione bilancio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CASCIA. Non siamo nelle condizioni, signor Presidente, di approvare il provvedimento in discussione anche perchè manca il parere della Commissione bilancio ed è, pertanto, necessario rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

La ringraziamo tuttavia per aver integrato l'ordine del giorno con la discussione del presente disegno di legge, che è urgente in particolare per quanto riguarda l'iniziativa relativa all'ex zuccherificio di Comacchio, in relazione alla quale siamo d'accordo con lei sulla necessità di modificare la proposta di legge nel senso di non condizionare la

costituzione di una società per attivare l'ex zuccherificio all'attuazione degli indirizzi contenuti nell'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero, che dovrebbe essere predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione. Tale iniziativa scaturisce da un accordo raggiunto nel 1988 tra Governo, istituzioni locali e forze imprenditoriali e sindacali, circa la necessità di iniziare la produzione di sughi di barbabietole destinati alla produzione sperimentale di bioetanolo per carburanti o per altri composti ossigenati; perdere ancora mesi in attesa dell'aggiornamento del piano è, a mio avviso, irrazionale. Preannuncio, pertanto, la presentazione di un emendamento che non comporta certamente problemi di natura finanziaria.

SANTINI. Mi rendo certamente conto, signor Presidente, che possa sollevare perplessità la non felice formulazione del quinto comma dell'articolo unico al nostro esame, ma ritengo anche che sia opportuno sottolineare alcuni aspetti.

Da anni si attende l'iniziativa relativa all'ex zuccherificio di Comacchio prevista nel provvedimento in discussione; è stata oggetto di lunghe trattative, di impegni da parte del Governo, dei sindacati, delle forze politiche ferraresi. Occorre, inoltre, considerare l'urgenza del presente disegno di legge nel suo complesso, che riguarda la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero.

Mi chiedo, onorevoli senatori, se la non felice formulazione del quinto comma richieda necessariamente l'approvazione dell'emendamento preannunciato dal senatore Cascia, con il quale credo di condividere la volontà di un miglioramento del testo. Questa formulazione potrebbe impedire la realizzazione degli interventi previsti? A me pare di no. Ritengo che l'inciso «in attuazione degli indirizzi contenuti nell'aggiornamento del piano di cui al comma 1» sia di carattere puramente esortativo; si tratta di un auspicio per la realizzazione degli interventi previsti? A me pare di no. Ritengo che l'inciso «in attuazione degli indirizzi contenuti nell'aggiornamento del piano di cui al comma 1» sia di carattere puramente esortativo; si tratta di un auspicio per la realizzazione della politica di aggiornamento del piano di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, non è da ritenere affatto una condizione. Mi pare che anche i sindacati, l'assessore Ceredi, che ben conosco e che presta molta attenzione per questi problemi, abbiano colto questa chiave di lettura: si tratta di un auspicio che non fa venir meno la sostanza della norma del comma 5, che autorizza la RIBS a promuovere una società per attivare presso l'ex zuccherificio di Comacchio la produzione di sughi di barbabietole.

Ritengo quindi che si possa approvare il testo varato dalla Camera dei deputati, dando una chiave di lettura che consenta l'attuazione più rapida possibile del disegno di legge in esame.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. *Littera enim occidit, spiritus autem vivificat*. Potrebbero essere accettabili le considerazioni

del senatore Santini, ma occorre anche considerare che le preoccupazioni che sono state espresse provengono proprio da coloro che dovranno operare con chiarezza in sede di attuazione del provvedimento.

In attesa del parere della Commissione bilancio vi potrà però essere, senatore Santini, un ulteriore esame del problema sia da parte del relatore, che ha espresso un giudizio di opportunità di chiarezza, che dei senatori comunisti, che hanno presentato un emendamento. Non so se vada nella stessa direzione perchè il contenuto non è stato annunciato. Il relatore non può che essere d'accordo con questa proposta di rinviare l'esame del provvedimento, anche perchè ciò corrisponde al modo usuale di operare della nostra Commissione. Nel contempo, non posso che evidenziare la sollecitudine con la quale la 9^a Commissione del Senato ha inserito all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge 2243, che ci è pervenuto soltanto il 13 maggio scorso: considerando che abbiamo avuto una parentesi dovuta ad un'indagine conoscitiva all'estero, il disegno di legge è stato posto all'ordine del giorno nella seconda seduta utile.

Le autorevoli osservazioni del senatore Santini sono alla nostra attenzione per una riflessione nel senso da lui stesso auspicato. La preoccupazione comune a tutti è quella di non perdere tempo.

CASCIA. Sono d'accordo con quanto detto dal Presidente. Esistono forti preoccupazioni nel settore perchè molti danno una interpretazione della norma diversa da quella del collega Santini. Molti sono convinti, infatti, che l'inciso, relativo alla attuazione degli indirizzi contenuti nell'aggiornamento del piano di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, costituisca una disposizione vincolante e non un mero auspicio. Tra questi ricordo il sindaco di Comacchio che ci ha inviato un telegramma.

Perchè dunque correre questo rischio, perchè lasciare un inciso che può solo creare problemi interpretativi?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Oggi stesso trasmetteremo la richiesta del parere alla 5^a Commissione.

Rinvio il seguito della discussione ad un'altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA